# Spett.le

Cassa per i Servizi Energetici

ed Ambientali

luogo, data

Garanzia assicurativa o bancaria autonoma a prima richiesta n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Premesso che:

1. la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_ (\_\_), Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è un’impresa o Ente Locale che opera dal \_\_\_\_\_\_\_ nel settore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. in data \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha formalizzato una richiesta di dilazione di pagamento del debito per un importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_), oltre interessi di dilazione stimati pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) con decorrenza dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. con delibera del Comitato di Gestione di CSEA del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata approvata la richiesta di dilazione di pagamento per l’importo richiesto pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_) a titolo di capitale e ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) a titolo di interessi maturandi per la dilazione,mediante piano di rateizzazione;
4. il suddetto piano, con durata di anni \_\_\_ (\_\_\_\_), prevede il pagamento di n. \_\_\_ rate costanti posticipate, da pagare con cadenza semestrale posticipata, come da allegato;
5. a seguito del pagamento di quanto previsto da ogni singola rata del piano di rientro la CSEA, qualora l’impresa o l’Ente Locale lo richieda, provvederà a darne comunicazione al Garante, come infra definito, in modo che la Garanzia possa essere decurtata dell’importo corrispondente;
6. il mancato pagamento di una sola rata entro le scadenze concordate o di uno dei pagamenti, comporterà la revoca totale della rateizzazione e l'attivazione delle procedure del recupero coatto del debito;
7. a garanzia dei pagamenti di cui al precedente punto d) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ deve produrre idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta (la “Garanzia”).

Tutto ciò premesso,

con la presente garanzia fideiussoria a prima richiesta (la “Garanzia”), la sottoscritta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito il “Garante”), rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, si costituisce garante nell'interesse di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e a favore di CSEA, e pertanto si obbliga direttamente e autonomamente al puntuale soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito di CSEA come descritte in premessa, obbligandosi irrevocabilmente a versare a prima richiesta a CSEA medesima quell’importo che la stessa sarà ad indicare come dovuto, entro la concorrenza massima onnicomprensiva di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_).

Tale pagamento sarà effettuato a prima e semplice richiesta di CSEA entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, da effettuarsi tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, senza ulteriore avviso, senza bisogno di prova se non quella costituita dalla dichiarazione comportante la richiesta di pagamento, senza limitazioni o condizioni di alcun tipo e senza possibilità di eccezione alcuna da parte del Garante, anche se determinata da opposizioni giudiziali e/o stragiudiziali, da chiunque ed a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi eccezione e/od opposizione da parte del debitore. La Garanzia mantiene dunque tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità o di inefficacia, originarie o sopravvenute, delle obbligazioni garantite e il Garante non potrà opporre a CSEA nessuna eccezione relativa alle suddette obbligazioni.

In nessun caso il Garante potrà opporre a CSEA:

- (in caso di garanzia assicurativa) il mancato pagamento dei premi da parte del debitore o degli eventuali supplementi di premio se del caso dovuti dal debitore, qualora la durata della polizza ecceda quella inizialmente prevista;

- la mancata costituzione da parte del debitore di un deposito cautelativo o di altre controgaranzie in favore del Garante, ove ciò sia previsto.

Ai fini della determinazione delle somme dovute, il Garante non potrà opporre in compensazione eventuali debiti che CSEA abbia verso il debitore, rinunciando espressamente ad opporre contro la CSEA tutte le eccezioni che spettano al debitore, in deroga all’art. 1945, nonostante qualsiasi eccezioni ed opposizione da parte del garante o del debitore.

Il Garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., nonché esclude l’applicazione dell’art. 1957, 2° comma e dell’art. 1955 cod. civ., fermo il termine di decadenza di seguito indicato.

La Garanzia perderà efficacia decorsi 120giorni dalla scadenza prevista per il pagamento dell’ultima rata, termine entro il quale dovranno pervenire le richieste di escussione.

Il Garante risponde per tutte le inadempienze del debitore verificatesi nel periodo di durata e di efficacia della garanzia, come sopra definito.

La garanzia perderà efficacia alla scadenza prevista, anche in assenza di restituzione materiale della medesima.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del Beneficiario.

La Garanzia è regolata dal diritto italiano.

In caso di garanzia assicurativa, le condizioni previste nel presente atto, in caso di contrasto, prevalgono sulle eventuali Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Garante dichiara di eleggere domicilio presso la propria Filiale “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (o, in caso di garanzia assicurativa, presso la propria Agenzia “…”) in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_ e di accettare per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione della presente garanzia la competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Roma.

Qualsiasi comunicazione inerente alla Garanzia dovrà essere effettuata con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata da inviare rispettivamente ai seguenti indirizzi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*indirizzo della Filiale o dell’Agenzia presso cui si elegge domicilio]*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [PEC della struttura emittente]*

Il Garante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, si approvano specificatamente i punti:

- pagamento a prima richiesta;

- validità ed efficacia della garanzia;

- rinuncia ad avvalersi della preventiva escussione;

- rinuncia ad opporre in compensazione eventuali debiti della CSEA verso il debitore o ad opporre alla CSEA eventuali eccezioni personali del debitore;

- rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957, 2° comma, codice civile;

- validità ed efficacia della garanzia anche qualora dovessero essere invalide o inefficaci le obbligazioni garantite;

- foro competente in via inderogabile ed esclusiva;

- prevalenza sulle Condizioni Generali di Assicurazione (in caso di garanzia assicurativa).

 Il Garante

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_